



COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Via Roma, 12 - ☎ 26010 – Monte Cremasco (CR) - ☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635

e-mail: ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it - pec: segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it

R. O. Nr. 35/2026 Data 30/09/2026 Prot. 1323	O G G E T T O	ORDINANZA DI PROROGA TERMINI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 30/2026 DEL 05/09/2026 PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO IGIENICO-SANITARIO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TRENTO N. 20 (N.C.E.U. FG. 2, MAPPALI 123 E 124).
---	--	---

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza contingibile e urgente n. 30/2026 emessa in data 05 settembre 2026 (Prot. n. 6621), notificata ai comproprietari dell'immobile sito in Monte Cremasco, via Trento n. 20, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 2, mappali 123 e 124, con la quale si ordinava l'esecuzione di specifici interventi di messa in sicurezza strutturale e ripristino igienico-sanitario entro scadenze differenziate (5 giorni per gli interventi di delimitazione immediata e 15 giorni per il ripristino igienico e la presentazione della relazione di idoneità statica);

VISTA l'istanza presentata dai comproprietari (Sig.ri *omissis, omissis, omissis, omissis e omissis*, anche a nome della comproprietaria *omissis*), assunta al protocollo comunale in data 19 settembre 2026 al n. 6995, diretta a ottenere una proroga dei termini fissati dalla sopra citata ordinanza n. 30/2026;

PRESO ATTO di quanto rappresentato e documentato dai richiedenti nell'istanza medesima, ed in particolare:

1. che i proprietari hanno tempestivamente attivato le prime misure di sicurezza, provvedendo alla chiusura provvisoria della portafinestra sita al primo piano prospiciente via Trento e alla recinzione/delimitazione dell'area interna alla corte comune;
2. che sussistono oggettive e comprovate difficoltà nel reperire in tempi brevi ditte edili e tecnici specializzati disponibili, a causa dei recenti eventi atmosferici di carattere locale che hanno provocato diffusi danni strutturali nel territorio, saturando la disponibilità degli operatori qualificati;
3. che la proprietà ha comunque già provveduto a incaricare formalmente

l'Ingegnere Fabrizio Gamberoni per l'esecuzione delle verifiche e la redazione della relazione di idoneità statica;

RITENUTO che le motivazioni addotte dalla proprietà siano meritevoli di accoglimento, configurando parzialmente cause di forza maggiore non imputabili alla volontà dei soggetti obbligati, e che la concessione di un differimento dei termini non pregiudichi ulteriormente la pubblica e privata incolumità, essendo state medio tempore attuate le prime recinzioni e segregazioni provvisorie del pericolo;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 7, 8 e 21-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

ai Signori comproprietari dell'immobile sito in Monte Cremasco, via Trento n. 20 (foglio 2, mappali 123 e 124) come già identificati nell'ordinanza n. 30/2026:

- *omissis*, residente in *omissis*;
- *omissis*, residente in *omissis*, via *omissis*;
- *omissis*, residente in *omissis*, via *omissis*;
- *omissis*, residente in *omissis*, via *omissis*;
- *omissis*, residente in *omissis*, via *omissis*;
- *omissis*, residente in *omissis*, via *omissis*;
- *omissis*, residente in *omissis*, via *omissis*;

ciascuno per la propria quota di competenza e in solido tra loro:

1. LA PROROGA DI 30 (TRENTA) GIORNI dei termini fissati dall'Ordinanza Sindacale n. 30/2026 del 05/09/2026, limitatamente agli adempimenti di seguito specificati:

A) Relazione Strutturale: Presentazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale della relazione di idoneità statica e strutturale dell'intero immobile, a firma di professionista abilitato, che dovrà pervenire **entro e non oltre il termine perentorio del 24 ottobre 2026** (calcolato quale decorrenza di 30 giorni dalla scadenza originaria dei 15 giorni dalla notifica del provvedimento iniziale).

B) Ripristino Igienico-Ambientale: Completamento della rimozione delle macerie residue, pulizia, disinfestazione e sanificazione delle superfici contaminate da guano di piccione, secondo le prescrizioni di ATS Val Padana, da completarsi entro il medesimo termine del **24 ottobre 2026**.

- a) che **restano invariate e ferme** tutte le altre disposizioni, avvertenze e sanzioni (comprese le conseguenze ex art. 650 del Codice Penale ed eventuale esecuzione d'ufficio in danno) contenute nell'Ordinanza Sindacale originaria n. 30/2026 del 05/09/2026, qui integralmente richiamata per quanto non modificato dal presente atto;
- b) Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punibile ai sensi dell'**art. 650 del Codice Penale** (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative vigenti.

DISPONE

- i. Che la presente ordinanza sia notificata ai soggetti sopra indicati nelle forme di legge;
- ii. Che copia della presente sia trasmessa per competenza e opportuna conoscenza a:
- o Prefettura – U.T.G. di Cremona;
 - o Stazione Carabinieri di Pandino (Cr).
 - o ATS Val Padana - SC Igiene e Sanità Pubblica di Crema/Cremona.
 - o Ufficio di Polizia Locale.

AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, territorialmente competente, entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale lì, 30 settembre 2026



Il Sindaco

Avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

